

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» di Genova. (25A04758) Pag. 1

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori - Dino Amadori» - IRST S.r.l. di Meldola. (25A04759) Pag. 2

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» di Milano. (25A04760) Pag. 3

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano. (25A04761) Pag. 4

Presidenza

del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 agosto 2025.

Avvio delle operazioni di bonifica bellica e rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861 di cui alla determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 del municipio Roma IX. (Ordinanza n. 44/2025). (25A04762) Pag. 5



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Proroga termini in materia di programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 115). (25A04765). Pag. 10

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Disposizioni urgenti per il ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche nelle scuole di cui all'ordinanza n. 14 del 2017. Integrazioni all'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023. (Ordinanza speciale n. 116). (25A04766). Pag. 13

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Treia». (Ordinanza speciale n. 117). (25A04767) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina K Salf». (25A04735). Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Zentiva». (25A04736) Pag. 20

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Avviso relativo al decreto n. 129 del 16 luglio 2025, concernente la presentazione da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica delle domande di ammissione al cofinanziamento, o a contributo in regime «*de minimis*», per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende cariatrici (anche attraverso la dematerializzazione documentale) nonché per favorire l'adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di *route planning* anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato. (25A04781) Pag. 20



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» di Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 3 maggio 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, con il quale è stato confermato, per le discipline di «oncologia» e delle «neuroscienze», il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino», per la sede di Genova, largo Rosanna Benzi n. 10;

Vista la nota prot. n. 0065741 del 19 dicembre 2023 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale/partita IVA 02060250996, ha presentato l'istanza per la conferma del

carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 3 maggio 2021, sentita la Regione Liguria, sono individuate per l'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino», le aree tematiche di afferenza di «oncologia» e «neurologia», relativamente alla sede di Genova, largo Rosanna Benzi, n. 10;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale 9 ottobre 2024, redatta a seguito della riunione da remoto del 6 novembre 2024 e della *site-visit* presso l'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» di Genova del 27 gennaio 2025;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;


Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0355983 del 21 luglio 2025, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino» per la sede di Genova, largo Rosanna Benzi, n. 10;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di «oncologia» e «neurologia», dell'IRCCS di diritto pubblico «Ospedale Policlinico San Martino», per la sede di Genova, largo Rosanna Benzi, n. 10.



2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A04758

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori - Dino Amadori» - IRST S.r.l. di Meldola.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla salute sen. prof. Pierpaolo Sileri 9 agosto 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato confermato il carattere scientifico, nella disciplina di «terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica», all'IRCCS di diritto privato «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori - IRST S.r.l.», per le sedi di Meldola (FC) - via P. Maroncelli n. 40 - (anche sede legale) e Forlì - via C. Forlanini n. 34 - relativamente alle attività di radioterapia, laboratorio biologico, degenza ordinaria e *day hospital* di oncologia con ambulatori clinici dell'Ospedale «Morgagni - Pierantoni» -, di Cesena - viale G. Ghirelli n. 286 - relativamente all'attività di *day hospital* di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici dell'Ospedale «M. Bufalini» ed è stato esteso il riconoscimento, nella medesima disciplina, alla sede di Ravenna - viale Vincenzo Randi n. 5 - relativamente all'attività della struttura complessa di radioterapia e della struttura dipartimentale *Skin Cancer Unit* presso l'Ospedale Santa Maria della Croce;

Vista la nota prot. n. 7206/2023 del 4 dicembre 2023 con la quale l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori - IRST S.r.l.» di Meldola (FC), codice fiscale/partita IVA 03154520401, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico delle suddette sedi, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 9 agosto 2021, sentita la Regione Emilia-Romagna, per l'IRCCS di diritto privato «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori - IRST S.r.l.» con sede legale in Meldola (FC), è stata individuata l'area tematica di afferenza «oncologia» relativamente alle sedi dell'istituto sopraindicate;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale 9 ottobre 2024, redatta a seguito della riunione da remoto del 30 ottobre 2024 e della *site-visit* presso l'IRCCS «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori - IRST S.r.l.» di Meldola del 10 e 11 dicembre 2024;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;



Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0560495.U del 5 giugno 2025, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori – IRST S.r.l.» di Meldola per le sedi sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «oncologia», dell'IRCCS «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.» per le sedi di Meldola (FC) - via P. Maroncelli n. 40 (anche sede legale) e Forlì - via C. Forlanini n. 34, relativamente alle attività di radioterapia, laboratorio biologico, degenza ordinaria e *day hospital* di oncologia con ambulatori clinici dell'Ospedale «Morgagni - Pierantoni», di Cesena - viale G. Ghirotti n. 286 - relativamente all'attività di *day hospital* di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici dell'Ospedale «M. Bufalini», di Ravenna - viale Vincenzo Randi n. 5 - relativamente all'attività della struttura complessa di radioterapia e della struttura dipartimentale *Skin Cancer Unit* presso l'Ospedale Santa Maria della Croci.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A04759

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concer-

nenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2021, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» per la sede di Milano, via G. La Masa n. 19 (sede legale), di Bergamo presso il Centro Anna Maria Astori, Parco scientifico kilometro rosso via Stezzano n. 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, via G.B. Camozzi n. 3, nella disciplina di «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali»;

Vista la nota del 10 ottobre 2023 con la quale l'IRCCS «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» di Milano ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3 del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 3 maggio 2021, sentita la Regione Lombardia, per l'IRCCS di diritto privato «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» per la sede di Milano, via G. La Masa n. 19 (sede legale), di Bergamo presso il Centro Anna Maria Astori, Parco scientifico kilometro rosso via Stezzano n. 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricer-



che cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, via G.B. Camozzi n. 3, sono state individuate le aree tematiche di afferenza «neurologia» e «nefrologia e urologia»;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione redatta a seguito della *site-visit* del 20 febbraio 2025 presso l'IRCCS di diritto privato «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» con sede a Milano, via G. La Masa n. 19 (sede legale), a Bergamo presso il Centro Anna Maria Astori, Parco scientifico kilometro rosso via Stezzano n. 87 e a Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, via G.B. Camozzi n. 3;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2025.0628856 del 10 luglio 2025, con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'istituto in questione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'aree tematiche di afferenza di «neurologia» e «nefrologia e urologia», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri» per la sede di Milano, via G. La Masa n. 19 (sede legale), di Bergamo presso il Centro Anna Maria Astori, Parco scientifico kilometro rosso via Stezzano n. 87 e di Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, via G.B. Camozzi n. 3.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A04760

DECRETO 8 agosto 2025.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;


Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del vice Ministro del Ministero della salute 20 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato, per la disciplina di «malattie del sistema nervoso nell'adulto e nel bambino», il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta», per le sedi di Milano, via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4;

Vista la nota prot. n. 0007287 del 13 novembre 2023 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale 01668320151 / partita IVA 04376340156, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015,



comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del vice Ministro del Ministero della salute 20 gennaio 2021, sentita la Regione Lombardia, è individuata per la Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta», l'area tematica di afferenza di «neurologia», relativamente alle sedi di Milano, via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale 9 ottobre 2024, successivamente modificato dal decreto direttoriale del 30 gennaio 2025, redatta a seguito della riunione da remoto del 15 novembre 2024 e della *site-visit* presso la Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano del 18 marzo 2025;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2025.0656540 del 15 luglio 2025, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano per le sedi di Milano, via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «neurologia», della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano, per le sedi di Milano, via Celoria n. 11 (sede legale), via Clericetti n. 2, via Amadeo n. 42 e via Temolo n. 4.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A04761

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 agosto 2025.

Avvio delle operazioni di bonifica bellica e rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: foglio 1186, particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861 di cui alla determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 del municipio Roma IX. (Ordinanza n. 44/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sen-



si degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norma in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Richiamate:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022 con la quale, a seguito di conclusione positiva della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS), è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»), unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito, «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal

Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito, «PGRRC») approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600 (di seguito, anche «il terreno»);

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per il su richiamato polo impiantistico, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 16 novembre 2023, con la quale è stata disposta:

l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni - proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore;

che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di



termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della concessione del polo impiantistico;

in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2 nonché all'art. 6 dell'All. I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito, «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024 con la quale il Commissario straordinario, attesa l'avvenuta indizione, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di Roma Capitale della procedura aperta di gara, tramite procedura di *Project financing* ex art. 193, decreto legislativo n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del predetto polo impiantistico, ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. («Invitalia»), quale centrale di committenza, per l'affidamento delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 9 maggio 2025 con la quale, tra l'altro, è stata disposta:

l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di progetto RenewRome S.r.l., della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo*;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo

impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot. 0186526.U del 3 dicembre 2024, AMA S.p.a., ha presentato all'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;

la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico di cui al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini;

la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di costituzione in favore del concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni e 7 mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto polo impiantistico, di cui al in forza di rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;


Atteso che:

l'Ufficio ispettorato edilizio del municipio Roma IX, a seguito di segnalazione della polizia locale di Roma Capitale, in data 26 gennaio 2024 accertava in Roma - via Ardeatina km 23,600 - in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati prevalentemente per attività (Programma integrato n. 12 Santa Palomba) per le particelle 796, 818, 819, 820, 822, 860, 861 e in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata (A.S.I. di Santa Palomba) per le particelle 560, 561, 673 e 674, area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004 (zone di interesse archeologico e relative fasce di rispetto), la presenza di diversi interventi edilizi;

il municipio Roma IX, con determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 dichiarava «l'inefficacia della D.I.A. prot. n. 40928 del 18 luglio 2002», (integrativa della precedente D.I.A. di cui al prot. CN/2001/61193 concernente le particelle 16 e 105 di cui al foglio 1186), «al netto dei tratti di recinzione previsti in aree prive di vincolo di interesse archeologico e ingiungeva la rimozione o demolizione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico di Immobiliare Palmiero S.r.l. e di AMA S.p.a., rispettivamente in qualità responsabile della violazione edilizia e di proprietario non responsabile della stessa, degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, di cui alla lettera c) punti I., II. e III. del citato provvedimento, riportati a seguire, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo di cui alla nota prot. n. CN/112280 del 12 agosto 2024, e delle ulteriori eventuali opere abusive *medio tempore* ivi eseguite, e il ripristino dello stato dei luoghi:

I) nelle aree a sud del fosso, accessibili attraverso un ingresso presente su via Ardeatina, sono state rilevate le seguenti opere:

a. realizzazione di due cancelli carrabili, ciascuno di dimensioni m. 7 di larghezza x m. 2 di altezza e di un cancello pedonale di dimensioni m. 1.45 di larghez-



za x m. 2 di altezza, sorretti da pilasti e muri in cemento armato anch'essi di altezza m. 2 circa; gli accessi carrabili e pedonale sono arretrati di circa 17 metri rispetto al sedime stradale di via Ardeatina;

b. lungo l'intero fronte di proprietà prospiciente via Ardeatina è stata realizzata una recinzione costituita da muri in cemento armato di altezza m. 1 circa, con soprastanti pannelli grigliati metallici modulari (tipo *keller*);

c. sul lato destro dell'ingresso di via Ardeatina è stato realizzato un manufatto di superficie di mq. 80 circa, con altezza interna di m. 3, il cui piano di calpestio è posto ad una quota inferiore di circa un metro rispetto alla quota di campagna; il manufatto, originariamente destinato ad ospitare locali tecnici, ha accesso sia dall'interno della proprietà, sia da via Ardeatina attraverso un varco pedonale presente sulla recinzione sopra descritta;

d. sempre all'interno dell'ingresso su via Ardeatina, oltre i cancelli, è presente un'area asfaltata con doppia corsia di marcia (corrispondente ai due cancelli sopra descritti) di dimensioni m. 55 x 20 circa, ricadente all'interno della p.lla 818; alla destra di detta area è presente un piazzale, anch'esso asfaltato, di forma trapezoidale di superficie mq. 3.630 delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di cm. 80 circa; alla sinistra della viabilità di ingresso è presente un'altra area di forma trapezoidale di superficie mq. 4.356, priva di pavimentazione, anch'essa delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di m. 1 circa; oltre i piazzali sopra descritti, all'interno della p.lla 818, sono presenti tracce di pregressi livellamenti;

e. in prossimità del confine sud-ovest della proprietà, è presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data del sopralluogo, è risultato collassato e ribaltato a terra; al di sopra del suddetto muro, in corrispondenza del confine di proprietà, è presente un ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli metallici; il muro sopra descritto prosegue lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografica del terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, fino a raccordarsi ai muri del piazzale asfaltato sopra descritto; nei punti di contatto tra i muri sopra descritti sono presenti due tettoie in cemento armato di forma trapezoidale, ciascuna delle quali ancorata su due lati ai muri di contenimento stessi e, sulla parte frontale, sorrette da pilastri sempre in cemento armato; le tettoie hanno superficie rispettivamente di mq. 76 e 72 circa;

f. oltre alle opere sopra descritte, all'interno dell'area sono presenti pali di illuminazione e pozzetti in cemento interrati o parzialmente interrati per la predisposizione del passaggio di reti di impianti tecnologici e di raccolta e convogliamento delle acque;

II) nelle aree a nord del fosso, è stata rilevata la realizzazione di una recinzione della stessa tipologia di quella indicata al precedente punto b. del precedente elen-

co su un tratto del confine dell'area con via Cancelliera, per una lunghezza di 180 metri circa, in posizione arretrata rispetto al sedime stradale;

III) in relazione al citato fosso, dal confronto tra la posizione dell'alveo indicata nella planimetria catastale e l'attuale posizione, emerge che lo stesso abbia subito modifiche del tracciato; dalla visione delle foto aeree disponibili in rete (*google earth*) si è potuto verificare che nel 2003 sono state effettuate movimentazioni di terra che hanno spostato verso nord tratti dell'alveo preesistente; dalla visione delle cartografie del Piano territoriale paesistico (P.T.P.) 15/5 Decima Trigatoria, allora vigente e del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) attualmente vigente, il suddetto fosso non risulta assoggettato a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004»;


con il suddetto provvedimento dirigenziale il municipio Roma IX determinava, altresì, che, qualora fosse stata accertata l'inottemperanza a quanto ingiunto, senza pregiudizio dell'azione penale, sarebbe stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 15, comma 3, della L.R. n. 15/2008 e si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio, in danno, dell'opera realizzata sul terreno sito in Roma, in via Ardeatina km. 23,600 distinto al nuovo catasto terreni al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 ricadente in sistema di P.R.G.;

su tale area, di proprietà di AMA S.p.a., grava il vincolo di destinazione di cui in premessa, imposto con la su richiamata ordinanza commissariale n. 8/2022, finalizzata alla realizzazione del «Polo impiantistico»;

Atteso, altresì, che con ordinanza n. 40 dell'11 novembre 2024 il Commissario straordinario ha disposto:

la deroga al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026 al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, *medio tempore* in fase di aggiudicazione e, ad oggi, aggiudicato con determinazione dirigenziale rep. NA/156/2025 del Dipartimento ciclo dei rifiuti e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale al RTI società RenewRome S.r.l, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e alla prossimità territoriale nel trattamento dei rifiuti;

la sospensione della determinazione dirigenziale del municipio Roma IX n. CN/1516/2024 che individua in novanta giorni il termine per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive *medio tempore* ivi eseguite, nonché il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: foglio 1186 particelle 16, 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861, atteso che le attività ingiunte dal municipio IX con il su richiamato



provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, come comunicato dal direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale nonché RUP della procedura di *Project Financing* per la realizzazione del polo impiantistico, con nota prot. n. NA/23104 del 31 ottobre 2024;

Preso atto che:

il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, in relazione all'avvio delle attività preliminari di cantiere sull'area destinata ad ospitare il più volte citato polo impiantistico, con nota prot. n. NA/15664 del 16 luglio 2025, richiedeva al Ministero della cultura - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma il nulla osta archeologico per l'esecuzione, da parte del concessionario per la costruzione e gestione del suddetto polo, delle attività volte alla «bonifica degli ordigni bellici», alla «demolizione del muro di sostegno e realizzazione nuova paratia lato sud», allo «spianamento e livellamento generalizzato dell'area destinata alla realizzazione del polo impiantistico»;

con nota prot. n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma comunicava la concessione del predetto nulla osta con riguardo all'avvio delle operazioni di bonifica bellica con le prescrizioni di cui a seguire:

esecuzione dell'intervento con assistenza archeologica continua in corso d'opera da parte di professionisti selezionati tra quelli in possesso dei requisiti previsti per la I o II fascia dell'Elenco nazionale degli archeologi (*ex* legge n. 110/2014 e decreto ministeriale n. 224/2019), con oneri a carico del richiedente;

conduzione dello scavo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma da concordarsi nei tempi e modi nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (N.T.A. di P.R.G. del Comune di Roma, art. 16, comma 8);

adeguata documentazione delle indagini eseguite in occasione dell'intervento, anche laddove non vi dovessero essere ritrovamenti archeologici, completa di relazioni di scavo, schede US, documentazione grafica georeferita al sistema cartografico piano nazionale Gauss-Boaga/fuso est e all'immissione dei dati nel sistema SITAR della Soprintendenza;

immediata segnalazione all'autorità competente in caso di ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (*ex* art. 90 del decreto legislativo n. 42/2004) con eventuale esigenza di modifica, anche in modo sostanziale, delle modalità di scavo e/o il percorso delle opere;

disponibilità della nota autorizzativa *de qua* in cantiere unitamente al piano di sicurezza;

con la predetta comunicazione, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma rappresentava, altresì, che, in riferimento alle ulteriori opere indicate

nella su richiamata nota prot. n. NA/2025/15664, le stesse avrebbero dovuto seguire l'*iter* previsto per gli interventi ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli 134 e 142, comma 1, lettera m del citato decreto legislativo n. 42/2004, ovvero essere autorizzate contestualmente all'approvazione del progetto generale;

Rilevato che:

il muro di sostegno lato sud, di cui alla su richiamata nota prot. n. NA/2025/15664, rientra tra le opere rispetto alle quale il municipio Roma IX, con la predetta DD CN/1516/2024, ha ingiunto la demolizione e/o rimozione come è dato leggere al punto I, lettera e) del suddetto provvedimento «in prossimità del confine sud-ovest della proprietà, è presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data del sopralluogo, è risultato collassato e ribaltato a terra; al disopra del suddetto muro, in corrispondenza del confine di proprietà, è presente un ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli metallici; il muro sopra descritto prosegue lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografia del terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, [...]».

Rilevato, altresì, che:


la demolizione del muro, come individuato al punto I, lettera e) della su richiamata DD CN/1516/2024, risponde alla necessità di dare esecuzione a quanto ingiunto dal predetto municipio Roma IX;

la demolizione/rimozione delle recinzioni perimetrali e dei muri di contenimento abusivi, prescinde dall'avvio e dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto trattasi di lavori preliminari e anticipatori rispetto alla realizzazione del polo industriale, come si evince dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dal correlato cronoprogramma approvato, di cui alla su richiamata procedura di *Project Financing*;

Ritenuto che contestualmente alla suddetta attività, debbano essere realizzate opere alternative (paratia/recinzioni), lungo il perimetro interessato dalle opere abusive, che non consentano l'accesso all'area *de qua* da parte di personale non autorizzato, onde garantirne la necessaria sicurezza sia in relazione ed in occasione della bonifica dagli ordigni esplosivi, già autorizzata dal Genio militare, sia al fine di assicurare la stabilità del terreno sia al fine di evitare l'abbandono di rifiuti sull'area stessa;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 1° agosto 2025, prot. n. RM/6304 ed espresso con nota prot. n. U.0806564 del 5 agosto 2025 acquisita al protocollo del Commissario straordinario il successivo 6 agosto al prot. n. RM/6393.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;



Dispone:

Con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022,

1) che il RTI RenewRome S.r.l., quale concessionario per la progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico nonché concessionario del diritto di superficie sul terreno di proprietà di AMA S.p.a., di cui al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822, provveda:

a) all'avvio delle operazioni di bonifica bellica, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma, di cui alla nota prot. n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, secondo le prescrizioni ivi riportate;

b) alla demolizione/rimozione delle recinzioni perimetrali e dei muri di contenimento abusivi, come individuati al punto I, lettera e) della determinazione dirigenziale n. CN/1516/2024 del municipio Roma IX;

c) alla realizzazione di opere alternative (paratia/recinzioni) lungo il perimetro interessato dalle opere abusive, secondo quanto definito nel PFTE oggetto della procedura di *Project Financing* per l'affidamento della concessione del polo impiantistico, aggiudicato con determinazione dirigenziale rep. NA/156/2025 del Dipartimento ciclo dei rifiuti e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale;

2) la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, unitamente alla nota della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma, di cui alla nota prot. n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, al RTI RenewRome S.r.l., al municipio Roma IX - direzione tecnica, alla Regione Lazio, nonché al coordinatore della Direzione 2 della Struttura commissariale;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 6 agosto 2025

*Il Commissario
straordinario di Governo*
GUALTIERI

25A04762

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Proroga termini in materia di programmi di opere pubbliche stabiliti dalle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 115).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del



2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;


Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in con-



siderazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

Viste le ordinanze n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo 2024, n. 187 del 30 maggio 2024 e n. 212 del 6 novembre 2024;

Visti i termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023 e successivamente prorogati con le ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024;

Vista l'ordinanza speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi della quale i richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023 stabiliscono quanto segue:

«10. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

Vista l'ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, ai sensi del quale i richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023 sono stati ulteriormente modificati, prorogando i relativi termini, come segue:

«10. Entro il 30 giugno 2025 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 30 giugno 2025 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

Considerato che, dai confronti avuti con gli USR territoriali, risulta che non è stata ancora avviata l'integralità delle procedure di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;

Ritenuto, pertanto, assolutamente necessario procedere a una nuova proroga dei suddetti termini;

Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini al 30 settembre 2025, al fine di consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;

Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, anche considerato che il termine per l'esecutività degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, sebbene dimezzato in applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe a scadere successivamente alla data del 31 marzo 2025 oggi fissata dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Proroga termini in materia di contratti di lavori di cui alle ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020

1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 30 settembre 2025. Per l'effetto:

a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025»;



b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025».

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1903

25A04765

ORDINANZA 2 luglio 2025.

Disposizioni urgenti per il ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche nelle scuole di cui all'ordinanza n. 14 del 2017. Integrazioni all'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023. (Ordinanza speciale n. 116).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede

anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;



Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze: (i) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; (ii) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; (iii) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; (iv) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; (v) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;

Considerato che - ad otto anni - dall'adozione delle ordinanze numeri 14 e 18 del 2017 sussiste l'urgenza, una volta ultimati gli interventi di ricostruzione finanziati, di garantire il celere riavvio delle attività scolastiche e il ripristino della funzionalità delle attività educative e didattiche;

Ritenuto che - ai fini sopra rappresentati - occorre procedere con l'immediato riarredo degli edifici scolastici (che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non risultano ancora integralmente riaperti e riavviati all'utilizzo ordinario), mediante l'acquisto delle attrezzature, dei beni mobili e dei nuovi arredi necessari al ripristino delle funzionalità didattiche ed educative;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis* dell'ordinanza n. 33 del 2017, introdotto nel corpo della stessa dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, ai sensi del quale:

«1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalità dell'attività educativa e didattica degli edifici inseriti nell'allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d'intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono ad inviare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente articolo 6, una relazione contenente l'elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi esistenti all'interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere:

a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici;

b) l'indicazione dell'attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell'entità dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilità di sua utilizzazione;


c) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici;

d) l'indicazione dell'intervenuto avvio, in data antecedente ovvero successiva al verificarsi degli eventi sismici, di procedura di gara finalizzate alla riparazione ovvero all'acquisto di nuovi beni mobili, attrezzature o arredi;

e) l'indicazione di eventuali beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di donazioni o di erogazioni liberali già ricevute o da ricevere;

f) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici, insuscettibile di essere soddisfatto attraverso il reimpiego dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi preesistenti ovvero nei modi previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo ai sensi della presente ordinanza.

2. Con riguardo ai progetti di cui al precedente articolo 6 elaborati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, direttamente ovvero tramite il conferimento di apposito incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono, entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'intesa ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza in caso di scuole paritarie,



a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente la relazione di cui al precedente primo comma.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di cui al secondo periodo del primo comma del precedente articolo 6, verifica la completezza della relazione presentata, esprimendo un parere sulla congruità anche economica, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento.

4. Il Commissario straordinario del Governo, con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 6, provvede a determinare l'entità del contributo massimo concedibile per l'acquisto dei nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l'importo massimo concedibile ai sensi della presente disposizione non può essere superiore all'entità degli oneri economici stimati dall'ente proprietario ai sensi della lettera *f*) del precedente comma 1 e, comunque, all'1% dell'importo dei lavori afferenti l'esecuzione dell'intervento di riparazione o di realizzazione della nuova costruzione ed ammessi a contributo.

5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a comunicare agli enti proprietari degli immobili l'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori da eseguire, al fine dell'avvio da parte degli stessi delle procedure per l'acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi secondo le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto legislativo 50 del 2016.

6. L'Ufficio speciale procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi della presente disposizione, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata:

una somma pari al 70% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;

una somma pari al 30% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilità del presidente di regione - vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.

8. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

9. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi alle scuole paritarie inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza.

10. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'articolo 7 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimità da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in complessivi euro 2.310.386,90, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

Ritenuto, pertanto, di estendere le previsioni di cui al richiamato art. 6-*bis*, dell'ordinanza n. 33 del 2017 anche agli istituti scolastici indicati all'ordinanza n. 14 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non risultino ancora integralmente riaperti e riavviati all'utilizzo ordinario;


Ritenuto congruo fissare un tetto massimo, pari al 5% dell'importo dei relativi lavori di ricostruzione o ristrutturazione, al contributo concedibile per l'acquisto di arredi, attrezzature e comunque beni mobili funzionali al riavvio delle attività scolastiche e al ripristino della funzionalità delle attività educative e didattiche;

Vista, infine, l'ordinanza n. 60 del 13 novembre 2023, recante «Disposizioni urgenti per consentire il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 14 del 2017 e n. 18 del 2017»;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire il più rapido riavvio delle attività didattiche ed educative ripristinando, non solo strutturalmente, ma anche operativamente la funzionalità degli edifici scolastici oggetto delle ordinanze numeri 14 e 18 del 2017;



Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Integrazioni all'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023

1. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis (*Ripristino della funzionalità delle attività scolastiche, educative e didattiche*). — 1. Allo scopo di garantire la celere e completa ripresa delle attività scolastiche, educative e didattiche, alle scuole di cui all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni non ancora integralmente riaperte e riavviate all'utilizzo ordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis dell'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33.

2. L'importo massimo del contributo concedibile per le finalità di cui al comma precedente non può superare il 5% dell'importo dei lavori relativi alla scuola per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 6-bis dell'ordinanza n. 33 del 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2162

25A04766

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Interventi di ricostruzione nel Comune di Treia». (Ordinanza speciale n. 117).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5 del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653 della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli



interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024 ex art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Treia» e, in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza;

Viste le note del Comune di Treia, acquisite agli atti della struttura commissariale con prot. n. CRGTS-0049486-A-27/10/2023 e CRGTS-0016882-A-06/05/2025, con cui si segnala l'urgente necessità di inserire all'interno dell'ordinanza speciale n. 83/2024 un ulteriore intervento avente ad oggetto il consolidamento e il restauro di Palazzo Leonori Simboli in Comune di Treia, per i seguenti motivi:

l'edificio è situato nel centro storico di Treia, è classificato tra gli immobili di interesse storico-artistico «a» dal Piano particolareggiato per il centro storico (P.P.C.S.), nonché catalogato dal Ministero della cultura come edificio di significativa rilevanza e vincolato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004;

a causa dei danni subiti dagli eventi sismici del 2016 il palazzo risulta inagibile ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 255 del 2 novembre 2016, con scheda AeDES e di segnalazione del danno del MiC, acquisite al prot. CGRTS n. 30501 del 1° agosto 2024, e necessita pertanto di interventi di consolidamento e restauro, essenziali per il ripristino della sua funzionalità;

la proprietà dell'edificio è mista pubblico privata, a prevalenza pubblica, quest'ultima suddivisa tra comune ed Accademia Georgica, mentre la restante parte privata comprende un locale a destinazione d'uso residenziale, uno commerciale ed una sede di associazioni. Per la quota parte dei proprietari privati la modalità d'intervento è stata autorizzata tramite deleghe pervenute alla struttura commissariale e protocollate con nota CGRTS n. 30501 del 1° agosto 2024, con l'unica esclusione di una porzione di ridotte dimensioni il cui proprietario privato è irreperibile, come risulta a seguito degli accertamenti descritti nella relazione allegata sub allegato 1 alla presente ordinanza;

a seguito del sisma del 2016 si rende necessario un intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico compatibile con il vincolo di tutela dell'edifi-



cio, comprendente le lavorazioni strutturali sull'intero edificio, le opere di finitura, di restauro ed impiantistiche per le porzioni pubbliche, i locali comuni e le finiture esterne, escluse le opere di finitura ed impianti delle porzioni private, non strettamente connesse agli interventi strutturali, che rimarranno in capo ai singoli proprietari e seguiranno la procedura ordinaria di richiesta del contributo ai sensi del testo unico della ricostruzione privata;

sussiste la necessità e urgenza di procedere al ripristino e al miglioramento sismico dell'intero immobile, che ospita importanti istituzioni di interesse pubblico, quali la Biblioteca antica dell'Accademia Georgica di Treia, la Biblioteca legale e moderna, una collezione di opere d'arte e reperti archeologici, oltre a uffici e laboratori dedicati alla catalogazione e digitalizzazione di testi antichi, attualmente impossibilitati a svolgere le loro attività;

Considerato il valore culturale dell'edificio e le rilevanti istituzioni in essa ospitate, nonché la criticità e urgenza dell'intervento in funzione della necessità di rendere l'immobile nuovamente fruibile in sicurezza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento nel Comune di Treia;

Ritenuto pertanto di approvare l'intervento di consolidamento e restauro di Palazzo Leonori Simboli in Comune di Treia, come meglio dettagliato da allegato sub 1) alla presente ordinanza;

Considerata la stima dei costi d'intervento, condivisa dall'amministrazione comunale con l'USR Marche e la struttura commissariale, determinata facendo riferimento alla disciplina degli aggregati edilizi in un importo pari a euro 1.600.000,00, salva valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che in base delle valutazioni di cui sopra si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 1.600.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure, per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di estendere al predetto intervento le norme già previste dall'ordinanza speciale n. 83/2024 in quanto idonee a garantire il più celere ed efficace compimento dell'intervento in oggetto;

Ritenuto pertanto di inserire all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 83/2024, dopo la lettera b), un'ulteriore lettera c), recante «consolidamento e restauro di Palazzo Le-

onori Simboli, per un importo quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub commissario, in euro 1.600.000,00.»;

Ritenuto di individuare l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto in ragione della sua complessità, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'art. 3, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 83/2024 aggiungendo dopo le parole «a realizzare gli interventi di cui all'art. 1» le parole «, lettere a) e b)». Per l'intervento di cui alla lettera c) è individuato quale soggetto attuatore l'USR Marche.»;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'art. 8 sostituendo all'importo «3.255.500,00» l'importo di «4.855.500,00» e aggiungendo dopo le parole «euro 700.000,00 per le mura castellane.» le parole «, nonché euro 1.600.000,00 per Palazzo Leonori Simboli.»;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Treia;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;


Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza. Integrazione dell'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento in Comune di Treia avente ad oggetto Palazzo Leonori Simboli, come meglio descritto nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e con relativa stima previsionale quantificata in euro 1.600.000,00 e condivisa tra ufficio tecnico comunale, ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e struttura del sub commissario.

2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi,



come evidenziati dalla relazione del *sub* commissario, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0025256-A-30/06/2025, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche ed il Comune di Treia:

a) l'intervento di cui al comma 1 riguarda un immobile di interesse storico-artistico, come tale classificato «a» dal Piano particolareggiato per il centro storico (P.P.C.S.), nonché catalogato dal Ministero della cultura come edificio di significativa rilevanza e vincolato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) a causa dei danni subiti dagli eventi sismici del 2016 il palazzo risulta inagibile e necessita di interventi di consolidamento e restauro, essenziali per il ripristino della sua funzionalità;

c) l'intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico deve risultare compatibile con il vincolo di tutela dell'edificio e comprendere le lavorazioni strutturali sull'intero edificio, le opere di finitura, di restauro ed impiantistiche per le porzioni pubbliche, i locali comuni e le finiture esterne, escluse le opere di finitura ed impianti delle porzioni private, non strettamente connesse agli interventi strutturali, che rimarranno in capo ai singoli proprietari e seguiranno la procedura ordinaria di richiesta del contributo ai sensi del testo unico della ricostruzione privata;

d) la proprietà dell'edificio è mista pubblico privata, a prevalenza pubblica, così che la gestione dell'intervento risulta particolarmente complessa;

e) il ripristino e il miglioramento sismico dell'intero immobile sono indispensabili per consentire la ripresa delle attività da parte delle importanti istituzioni di interesse pubblico ivi ospitate, quali la Biblioteca antica dell'Accademia Georgica di Treia, la Biblioteca legale e moderna, una collezione di opere d'arte e reperti archeologici, oltre a uffici e laboratori dedicati alla catalogazione e digitalizzazione di testi antichi, attualmente impossibilitati a svolgere le loro attività.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Treia, dall'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

4. All'art. 1, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024 ex art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Treia», dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera «c) consolidamento e restauro di Palazzo Leonori Simboli, per un importo quantificato in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* commissario, in euro 1.600.000,00.».

Art. 2.

Soggetto attuatore

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024 dopo le parole «a realizzare gli interventi di cui all'art. 1» sono aggiunte le parole «, lettere a) e b)». Per l'intervento di cui alla lettera c) è individuato quale soggetto attuatore l'USR Marche.».

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 1.600.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

2. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024 l'importo indicato in «3.255.500,00» è sostituito con l'importo di «4.855.500,00» e dopo le parole «euro 700.000,00 per le mura castellane,» sono aggiunte le parole «, nonché euro 1.600.000,00 per Palazzo Leonori Simboli,».

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 3 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI


Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1969

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

25A04767



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina K Salf».

Con la determina n. aRM - n. 148/2025 - 141 dell'11 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. - Laboratorio farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VITAMINA K SALF;

confezione n.: 007535038;

descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04735

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Zentiva».

Con la determina n. aRM - 149/2025 - 8043 dell'11 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DARUNAVIR ZENTIVA:

confezione: A.I.C. n. 044211047;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 044211050;

descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: A.I.C. n. 044211062;

descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 3 X 30 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04736

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avviso relativo al decreto n. 129 del 16 luglio 2025, concernente la presentazione da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica delle domande di ammissione al cofinanziamento, o a contributo in regime «de minimis», per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende caricatorie (anche attraverso la dematerializzazione documentale) nonché per favorire l'adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di route planning anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato.

Si comunica che nel sito MIT - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità alla pagina «Documentazione Fondi PNRR M3C2 I2.1 - Digitalizzazione della catena logistica - porti, interporti e PLN-eFTI» raggiungibile al seguente *link*: <https://www.mit.gov.it/documentazione/fondi-pnrr-m3c2-i21-digitalizzazione-della-catena-logistica-porti-interporti-e-pln> e sul sito internet del soggetto gestore RAM S.p.a. logistica, infrastrutture e trasporti: www.ramspa.it alla pagina «Decreto LogIN business: digitalizzazione per il trasporto merci e logistica» è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del 16 luglio 2025, n. 129 recante modalità di «presentazione da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica delle domande di ammissione al cofinanziamento, o a contributo in regime «de minimis», per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende caricatorie (anche attraverso la dematerializzazione documentale) nonché per favorire l'adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di route planning anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato».

25A04781

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-198) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 2 7 *

€ 1,00

